

**PROTOCOLLO
DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE
TRA
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
IL REGNO DEL BELGIO
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
E PREVENIRE LA FRODE FISCALE
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
FIRMATA A SAN MARINO IL 21 DICEMBRE 2005**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

e

IL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO,

DESIDEROSI di emendare la Convenzione fra la Repubblica di San Marino e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e prevenire la frode fiscale in materia di imposte sul reddito firmata a San Marino il 21 dicembre 2005 (qui di seguito “la Convenzione”),

HANNO CONCORDATO quanto segue:

ARTICOLO I

Il testo dell'Articolo 27 della Convenzione viene cancellato e sostituito da quanto segue:

- “1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni che sono verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o all'amministrazione od attuazione delle leggi interne relative alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate da o per conto degli Stati Contraenti, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o della supervisione di quanto sopra. Dette persone o autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Fatto salvo quanto precede, le informazioni ricevute da uno Stato Contraente possono essere utilizzate per altri scopi allorquando tali informazioni possono essere utilizzate per detti altri scopi ai sensi della legislazione di entrambi gli Stati e l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni autorizza tale uso.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:
 - a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
 - b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
 - c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità alle disposizioni del presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà le proprie misure di raccolta delle informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche nel caso in cui detto altro Stato non necessiti di tali informazioni ai propri fini fiscali. L'obbligo contenuto nella precedente frase è soggetto ai limiti imposti dal paragrafo 3 del presente Articolo, ma tali limitazioni non saranno in nessun caso interpretate nel senso di consentire ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire le informazioni per il semplice motivo che non ha interessi interni nei confronti di tali informazioni.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni per il semplice motivo che tali informazioni sono detenute da un istituto bancario, da altro istituto finanziario, da un trust, da una fondazione, da prestanome o

soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria o perché riferite a quote di partecipazione in un soggetto. Al fine di ottenere tali informazioni, l'amministrazione fiscale dello Stato Contraente richiesto deve avere il potere di richiedere la comunicazione delle informazioni e di svolgere indagini e colloqui, fatte salve le disposizioni contrarie previste dalla sua legislazione nazionale.”

ARTICOLO II

Ciascuno Stato Contraente notificherà all'altro Stato Contraente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalla sua legislazione per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica di cui sopra e le sue disposizioni si applicheranno:

- a) con riferimento alle imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui il Protocollo è entrato in vigore;
- b) con riferimento alle altre imposte applicate ai redditi di periodi di imposta che iniziano a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui il Protocollo è entrato in vigore;
- c) con riferimento ad ogni altra imposta applicata da o per conto degli Stati Contraenti, ad ogni altra imposta dovuta relativamente a fatti generatori dell'imposta che hanno luogo a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui il Protocollo è entrato in vigore.

ARTICOLO III

Il presente Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione, resta in vigore fintanto che la Convenzione resta in vigore e si applica fintanto che la Convenzione stessa è applicabile.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO in duplice esemplare a Bruxelles, il 14 luglio 2009, in lingua inglese.

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO:**

**PER IL GOVERNO DEL
REGNO DEL BELGIO:**